



**FIDEIUSSIONI**

.IT



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MASSA**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobriano, ha pronunciato il seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2020 registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente

tra

- *parte attrice opponente* -

e

**BANCA**

- *parte convenuta opposta* -

**OGGETTO: contratto di fideiussione**

**CONCLUSIONI:** come da note di trattazione scritta in atti.

### CONSIDERATO IN FATTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il sig.

), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Massa domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis: 1. in via preliminare, sospendere immediatamente - con pronuncia inaudita altera parte o, comunque, all'esito di apposita udienza da fissarsi anteriormente all'udienza di trattazione - la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7 del Tribunale di Massa per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa (§ V); 2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la continenza o litispendenza con il giudizio pendente avanti il Tribunale di La Spezia (R.G. n. ) radicato da con citazione notificata a Banca e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 7 del Tribunale di Massa notificato alla I e al Sig. 7; 3. nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla e dal Sig. a Banca i . o, in subordine, rideterminare il saldo - dare avere tra le parti, operando la compensazione tra eventuali controcrediti, previo licenziamento di apposita CTU tecnico - contabile; 4. sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità delle fideiussioni rilasciate dal signor in favore di Banca e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor a S.p.a.; 5. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge”.*

2. Si costituiva in giudizio [redacted] s.p.a., la quale instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “*Voglia il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione e previa tutte le declaratorie del caso: In via preliminare e pregiudiziale: - dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione in opposizione a D.I. n.5 [redacted] per i motivi di cui al punto (A) in premessa; - dichiarare l'improcedibilità dell'azione di ripetizione delle somme a dire di controparti illegalmente addebitate e/o di rideterminazione del saldo effettivo dei rapporti bancari e/o di riliquidazione degli stessi, per i motivi di cui al punto (B) in premessa; - dichiarare la decadenza dalla possibilità di impugnare gli estratti conto (finanche le comunicazioni periodiche inviate dalla Banca per decorso dei termini di legge utili all'impugnazione ex art. 119 D. Lgs. 385/93) e, per l'effetto, la decadenza da qualsivoglia pretesa nei confronti della Banca convenuta per i motivi di cui al punto (C) in premessa; - dichiarare che le fideiussioni sottoscritte dal Sig. Pierucci Franco sono qualificabili come “contratto autonomo di garanzia” e per l'effetto, dichiarare l'inopponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità nei confronti di [redacted] Spa, delle eccezioni ex adverso avanzate in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi di cui al punto (D) delle premesse; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del fideiubente Sig. [redacted], per i motivi indicati al punto (E) nella premessa della comparsa di costituzione e risposta e, comunque, per tutti i diritti facenti capo al garantito nei confronti del di lui creditore, per quanto risultino estranei alla sfera giuridica della garante; - Dichiarare il difetto di legittimazione attiva del garante Sig. [redacted] a proporre azione restitutoria volta ad ottenere ripetizione di somme, per i motivi indicati al punto (F) della premessa; - Accertare e dichiarare la competenza del Giudice del Tribunale di Massa quanto al decreto ingiuntivo n. [redacted] accertare e dichiarare che il Giudice del Tribunale di Massa è altresì competente quale Giudice dell'opposizione; accertare e dichiarare che la causa Rg. n. [redacted] pendente nanti il Tribunale Della Spezia è stata iscritta a ruolo (C [redacted] 7) in data successiva alla data del 9-12 giugno 2017 di iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, da cui decorre la litispendenza e, per l'effetto, rigettare la richiesta di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo n. [redacted] 7 per tutti i motivi di cui al punto (G) delle premesse. Nel*

*merito Respingere l'opposizione "de qua" in ogni sua parte in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto e non provata. Conseguentemente confermare integralmente in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. [redacted] emesso dall'Ill.mo Tribunale di Massa in data 15.06.2017. In subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme risultanti dovute al termine della espletando istruttoria, oltre interessi come per legge e contratto. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2 D.M. 10.03.2014 n. 55 ed accessori di legge e condanna della opponente ex art. 96 cpc comma per responsabilità aggravata".*

3. In corso di causa interveniva il fallimento della [redacted] in liquidazione, ed il giudice con ordinanza a verbale del 27.10.2017, dichiarava l'interruzione del giudizio.

4. A fronte del ricorso depositato dal sig. [redacted] in proprio, il procedimento veniva riassunto e proseguiva esclusivamente tra il fideiussore e la s.p.a.

5. Con ordinanza depositata in data 8.3.2018, il G.I. all'epoca delegato alla trattazione e decisione della causa, respingeva l'eccezione preliminare di rito e l'istanza della parte opponente ex art. 649 c.p.c., assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

6. All'udienza del 11.01.2019, la difesa di [redacted] versava in atti provvedimento del [redacted] 18 del G.I. del Tribunale della Spezia, d [redacted] il quale aveva dichiarato la continenza del procedimento n. [redacted] R.G. pendente dinanzi al Tribunale della Spezia a favore del procedimento n. [redacted] R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Massa, ed assegnato alle parti termine perentorio sino al 15.10.2018 per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Massa (che tuttavia non si verificava).

7. Alla successiva udienza del 18.2.2021, sebbene ormai maturate le preclusioni istruttorie, la difesa di [redacted] produceva in giudizio ordinanza n. [redacted] (adottata nell'ambito del procedimento n. [redacted] R.G. del Tribunale di Massa), di ammissione dell'Istituto di credito al passivo del fallimento I

s.r.l. per € \_\_\_\_\_ specificando come tra le parti fosse intervenuto accordo transattivo.

Sennonché, a fronte di una precipua istanza da parte del procuratore del sig. \_\_\_\_\_ questo G.I. ordinava che venisse disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'accordo transattivo, assegnando all'uopo termine entro il 5.6.2021, e fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'1.7.2021, poi differita al 29.7.2021.

8. Nel corso di tale ultima udienza, svoltasi mediante trattazione scritta in ossequio alla normativa emergenziale vigente, le parti precisavano le conclusioni come segue.

Il sig. \_\_\_\_\_, preso atto della portata della transazione, dichiarava preliminarmente di volere profittare delle relative pattuizioni liberatorie, ed eccepiva che ogni ipotetico diritto di credito di \_\_\_\_\_, nei suoi confronti sarebbe stato da ritenersi oramai estinto per il venir meno dell'obbligazione del debitore principale, vuoi per novazione, vuoi, in subordine, in ragione dell'adempimento del debitore principale a tale obbligazione per come modificata nella transazione con \_\_\_\_\_. In ulteriore subordine, il sig. \_\_\_\_\_

deduceva altresì che l'ammontare di ogni ipotetico diritto di credito di \_\_\_\_\_, – da accertarsi alla luce delle eccezioni, contestazioni e difese svolte e, se del caso, mediante l'ammissione di idonea CTU – non avrebbe mai potuto eccedere (neppure astrattamente) l'importo di Euro \_\_\_\_\_ stante quanto previsto nella transazione stipulata dal debitore principale con \_\_\_\_\_. Tanto premesso, l'opponente così concludeva: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis: - revocare integralmente l'opposto Decreto Ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ emesso da Codesto Ill.mo Tribunale di Massa in data 15.6.2017 e notificato il 6.7.2017 per le ragioni e i motivi meglio esposti in atti; per l'effetto e in ogni caso, - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. \_\_\_\_\_ a Banca \_\_\_\_\_*

*S.p.A. per tutte le ragioni e i motivi meglio esposti in atti ivi inclusa la nullità e/o annullamento e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità delle fideiussioni azionate in causa da Banca \_\_\_\_\_ S.p.A. nei confronti del Sig. \_\_\_\_\_ nonché l'avvenuta*

*estinzione delle obbligazioni del debitore principale asseritamente garantite dalle fideiussioni azionate in causa da Banca S.p.A. nei confronti del Sig. \_\_\_\_\_ - in via subordinata, rideterminare il saldo - dare avere tra le parti, operando anche la compensazione tra eventuali controcrediti della \_\_\_\_\_ S.r.l. in liquidazione verso Banca \_\_\_\_\_*

*S.p.A., previo licenziamento di apposita CIU tecnico – contabile, come richiesta in seconda memoria ex art., 183, c. 6, c.p.c., fermo, in ogni caso, che l'importo che eventualmente fosse accertato come dovuto dal Sig. \_\_\_\_\_ non potrà eccedere Euro \_\_\_\_\_ mila o il diverso minor importo che fosse determinato in corso di causa, stante la transazione stipulata da Banca \_\_\_\_\_*

*S.p.A. con il debitore principale; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie”.*

Dal canto suo la parte convenuta opposta, dopo aver dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, ribadiva le conclusioni già rassegnate.

Con ordinanza del 29.7.2021, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

## **RITENUTO IN DIRITTO**

1. Mette conto muovere dalla disamina delle conseguenze discendenti, per le parti del presente giudizio, dalla transazione stipulata in data \_\_\_\_\_, tra \_\_\_\_\_ s.p.a. e la Curatela del FALLIMENTO \_\_\_\_\_ S.R.L., e versata in atti dalla parte opposta in data \_\_\_\_\_, a seguito di ordine di esibizione disposto dal giudice ex art. 210 c.p.c. previa istanza della parte opponente, venuta a conoscenza della sua esistenza in conseguenza delle stesse allegazioni e produzioni di parte opposta intervenute all'udienza del 18.2.2021 e, dunque, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Orbene, nella prima udienza successiva al deposito, vale a dire quella del 29.7.2021, svoltasi mediante trattazione scritta, in accordo alla normativa emergenziale vigente, il

**OMISSIS**

## OMISSIS

10. Ciò posto – a dispetto delle plurime argomentazioni spese da parte convenuta opposta in ordine alla nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione – sin dall'atto introduttivo l'attore opponente ha eccepito la nullità e/o annullabilità delle garanzie personali prestate in favore della **FIDEIUSSIONI** s.r.l., vale a dire: a) la fideiussione specifica del 2014 per l'importo di € .IT relativa allo scoperto del Conto Anticipi n. ; b) la fideiussione specifica del .2014 per l'importo di € , relativa al finanziamento del 2014 di originari € ; c) la fideiussione generica del .2016 per l'importo di € in relazione allo scoperto riferibile al conto corrente n. . Tanto, sulla scorta di plurime argomentazioni in diritto a cui, con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c., si è aggiunta anche quella della nullità per conformità al c.d. schema ABI. Segnatamente, quanto a quest'ultimo ambito, secondo la tesi dell'opponente: (i) gli artt. 2, 7, 9 della fideiussione specifica di € (doc. 1 in monitorio); (ii) gli artt. 2, 6, 8 della

fideiussione generica di € (doc. n. 1 monitorio); (iii) l'art. 4-bis, commi 1 e 2 della fideiussione specifica relativa al finanziamento per l'importo di € (doc. n. in monitorio) riproporrebbero esattamente clausole conformi allo schema ABI (e nello specifico quelle di cui ai n. 2, 6, 8) che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità e sulla scorta del provvedimento a suo tempo reso da Banca d'Italia, violano l'art. 2 della l. 287/1990 determinando la nullità della fideiussione.

**11.** All'esito del confronto tra il predetto schema predisposto dall'ABI e le fideiussioni in rilievo, quanto allegato corrisponde al vero per ciò che attiene la fideiussione specifica del .2014 e la fideiussione *omnibus* del 2016.

E ciò ne determina la nullità parziale, come recentemente ribadito dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 41994\2021, secondo cui *"i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"*.

**12.** In assenza della prova di una diversa volontà delle parti nei termini che precedono, appare altresì irrilevante – sempre nella predetta ottica – la natura specifica, ovvero *omnibus*, della singola fideiussione, essendosi <sup>FIDEIUSSIONI</sup> ai coŝpetto, in ogni caso, di una fideiussione a garanzia di operazioni bancarie e rilevando esclusivamente che sia stata data concreta attuazione da parte dell'istituto di credito a quella che l'Autorità Garante ha ritenuto costituire una intesa vietata, di guisa da determinare, in tal modo, una violazione dell'ordine pubblico economico (non potendo gli istituti di credito disattendere impunemente quanto statuito dalle autorità preposte).



La circostanza che lo schema frutto dell'intesa sia stato applicato da , anche alla fideiussione specifica (vale a dire alla fideiussione non contenente la clausola c.d. *omnibus*) costituisce riprova, semmai, della <sup>FIDEIUSSIONI</sup> peculiare pervasività dell'accordo anticoncorrenziale.

La sentenza n. 41994\2021 ha chiarito, del resto, che la violazione della normativa antitrust “è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale. La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale”.

13. Infine, neppure appare dirimente e, dunque, tale da escludere la nullità di che trattasi, la mancata produzione da parte del del provvedimento della Banca d'Italia n. 55\2005, avendo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo con la più volte citata pronuncia a Sezioni Unite) richiamato nel dettaglio la portata di tale provvedimento, e specificato quali siano le deroghe all'archetipo codicistico da ritenersi frutto di intesa concorrenziale. E dunque, la relativa acquisizione in giudizio appare priva di qualsivoglia utilità ai fini del decidere.

14. Da quanto sopra discende che, nel caso di specie, attesa la nullità della clausola con cui è stata pattuita la deroga all'operatività della previsione di cui all'art. 1957 c.c., questa deve senz'altro applicarsi; di talché, non avendo l'Istituto di credito agito nei confronti del fideiussore entro i 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, le obbligazioni a suo carico risultano venute meno. Invero, la Banca ha costituito in mora la con lettera del .2016 (v. doc. 1 asc. monitorio), ove essa stessa dà atto che: “Dalle

nostre evidenze risultano in essere, S.E.&O., le seguenti esposizioni: - EURO per  
scoperto di conto corrente ordinario nr. . - Euro per finanziamento  
nr. scaduto in data 2 2016; - Euro per finanziamento  
scaduto in data 25/05/2016; Euro per finanziamento in  
". Poiché il decorso del termine  
semestrale può essere validamente interrotto soltanto con l'introduzione di azioni  
giudiziali (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 7502/2004), mentre il ricorso per decreto  
ingiuntivo nei confronti del sig. è stato depositato solo in data 2017, non  
può che conseguire che, con riferimento agli importi azionati, deve dirsi spirato il  
termine semestrale *de quo*. Nulla, pertanto, è dovuto dal sig.

**OMISSIS**

## OMISSIS

17. In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato, e rideterminato il credito di \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ in misura pari a € \_\_\_\_\_ oltre interessi dalla data della proposizione del ricorso monitorio.

18. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano – in accordo ai parametri previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55, tenuto conto della natura e del valore della causa e della complessità della stessa, nonché dell'attività svolta – in € \_\_\_\_\_ per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio. La circostanza che due delle tre fideiussioni siano state (incidentalmente) ritenute nulle e che, dunque, il credito azionato in via monitoria sia stato significativamente ridotto nel *quantum*, giustifica una compensazione delle spese per 2\3.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobriano, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Massa n. \_\_\_\_\_ per l'effetto, ne dispone la revoca, condannando parte opposta alla restituzione delle somme eventualmente percepite in forza della provvisoria esecuzione del titolo, oltre

interessi dalla data del pagamento, salvo che per gli importi di cui al punto che segue;

- 2) condanna \_\_\_\_\_ a corrispondere a BANCA \_\_\_\_\_  
€ \_\_\_\_\_ oltre interessi nella misura di legge dalla data del deposito del ricorso monitorio, in virtù della fideiussione di cui all'art. 4 bis del contratto di finanziamento
- 3) compensa per 2\3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna \_\_\_\_\_ a corrispondere a BANCA \_\_\_\_\_ s.p.a. le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € \_\_\_\_\_ per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive del giudizio.

Così deciso in Massa, il 6/2/2022.

il Giudice  
dott. Ilario Ottobri